

Ai sigg.ri Presidenti delle Associazioni Cronometristi

- e p.c. Ai sigg.ri Consiglieri Federali
Ai sigg.ri Presidenti Regionali
Ai sigg.ri Delegati Regionali
Ai sigg.ri Delegati Provinciali
Ai sigg.ri Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai sigg.ri Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg.ri Componenti l'Ufficio Procura Federale
Ai sigg.ri Componenti la Commissione Disciplina
Ai sigg.ri Componenti la Commissione d'Appello**

Loro Sedi

Lettera circolare

OGGETTO: Iscrizione Registro Nazionale delle Società e Associazioni Dilettantistiche.

Si informa che la Giunta Nazionale del 9 Settembre 2005 ha stabilito che, entro la fine del mese di ottobre, sarà attivato sul sito del CONI, senza ulteriori slittamenti, il collegamento tramite internet per consentire l'iscrizione delle Associazioni e Società dilettantistiche nel Registro Nazionale.

Con la presente si invia, in allegato, un prospetto informativo dove si forniscono ragguagli in ordine alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, n.0195 datata 2 dicembre 2004, riguardante l'istituzione del Registro come in oggetto segnato, nonché delle tabelle (check list) di facile consultazione.

In estrema sintesi si rappresenta quanto segue:

- a) nella prima parte del prospetto informativo sono specificati: i requisiti per l'iscrizione, la procedura per la registrazione, -scandita, esattamente, in sei passi-, la validità dell'iscrizione e, infine, la cancellazione dal Registro.

N.B. Attualmente sul sito del Coni è disponibile una versione del programma "DEMO" col quale le associazioni/società potranno esercitarsi con l'iscrizione on-line.

- b) nella seconda parte sono presenti delle tabelle di autocontrollo dello statuto sociale, per permettere di accertarsi di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'atto d'iscrizione e comunque prima della prossima (ri)affiliazione alla Federazione.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni si inviano i più cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Squillante**

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Il Registro

Con l'entrata in funzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche - istituito dal Consiglio Nazionale del Coni con deliberazione n.1288 del 11 novembre 2004, e regolamentato da ultimo, dalla Deliberazione n.0195 adottata in data 2 dicembre 2004 – dovranno iscriversi al Registro stesso, ciascuno in apposita sezione, i seguenti enti:

- le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

L'iscrizione al Registro è obbligatoria qualora si intendano ottenere:

- a. il riconoscimento ai fini sportivi;
- b. i benefici fiscali previsti ai sensi dell' art 90 comma 17 della L.289/2002 a favore dello sport dilettantistico (i nominativi del Registro verranno annualmente comunicati dal CONI agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria).

Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.

Procedura d' iscrizione

L'iscrizione avviene secondo la seguente procedura:

PRIMO PASSO

Affiliazione dell'associazione/società sportiva a FSN/DSA/EPS secondo le modalità ed i criteri previsti dall'affiliante che dovrà verificare, preliminarmente ed in via provvisoria, l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali verbali di modifica degli stessi.

SECONDO PASSO

Primo collegamento al sito web del CONI <http://www.coni.it/> per l'ottenimento delle chiavi d'accesso alla procedura telematica di registrazione.

N.B. La richiesta d' iscrizione è da eseguirsi esclusivamente attraverso il sito Web del CONI,

TERZO PASSO

Terminato l'inserimento dei dati sarà possibile stampare un'autocertificazione che attesta l'iscrizione provvisoria nel registro.

QUARTO PASSO

Il legale rappresentante dell'associazione/società sportiva deve recarsi entro 5 (giorni) a pena di decadenza della procedura presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento per la validazione dell'autocertificazione.

QUINTO PASSO

Con l'aggiornamento del registro da parte del CONI l'iscrizione diviene definitiva. Per tutto il periodo di validità dell'iscrizione l'associazione/società potrà direttamente stampare dal registro una copia del proprio certificato di riconoscimento ai fini sportivi.

SESTO PASSO (VARIAZIONI E RINNOVO)

Tutte le variazioni di dati devono essere comunicate, con le procedure di cui sopra, per l'aggiornamento del registro.

Per il rinnovo annuale è previsto, almeno in fase iniziale, il medesimo iter dell'iscrizione (passi 1,3,4,5,6).

Validità dell'iscrizione

L'iscrizione ha validità annuale coincidente con il periodo di affiliazione.

Le associazioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in "attesa" sino al provvedimento di cancellazione di competenza del Consiglio Nazionale.

Cancellazione dal Registro

Sono cancellate dal Registro le associazioni/società sportive che:

- ne facciano espressa richiesta;
- perdano i requisiti per l'iscrizione;
- non comunichino al Registro tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
- siano accertate come prive dei necessari requisiti in sede di controllo "a campione" che il CONI eseguirà, attraverso gli uffici preposti, sulle società iscritte.

Prima iscrizione

Si segnala che nel sito web del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, <http://www.coni.it/>, è presente un elenco delle associazioni/società stilato sulla base delle informazioni fornite al CONI dalle FSN/DSA/EPS di appartenenza. Tale elenco, peraltro provvisorio in quanto basato sui dati delle stagioni 2003/04/05 ed in via di aggiornamento, ha l'unico scopo di indicare le associazioni e società per le quali, nel periodo suddetto, risultava il riconoscimento a fini sportivi ed i cui nominativi sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate per l'attestazione del diritto alla fruizione delle agevolazioni fiscali previste.

E' importante precisare che l'inclusione in tale elenco non sostituisce in alcun modo l'iscrizione nel Registro e, pertanto, anche le associazioni/società indicate in elenco sono tenute ad iscriversi secondo la procedura sopra indicata.

Secondo quanto stabilito dalla Giunta Nazionale entro la fine del mese di ottobre sarà attivato sul sito Web del CONI il collegamento per consentire le iscrizioni.

Nel frattempo si suggerisce di verificare che il proprio statuto sia conforme alle disposizioni del citato Art. 90 L.289/02 di cui al Tabulato lett. (A di seguito indicato. e, ovviamente, agli Statuti delle FSN/DSA/EPS di appartenenza.

Il rifiuto dell'affiliazione o del rinnovo dell'affiliazione da parte delle FSN/DSA/EPS per mancanza dei requisiti richiesti implica, come sopra segnalato, l'impossibilità di accedere all'iscrizione al Registro.

In particolare si segnala che la mancata indicazione, nella denominazione, della finalità sportiva dilettantistica potrebbe implicare l'immediato rifiuto dell'iscrizione nel registro, con le conseguenze, anche di ordine fiscale, che ne derivano.

Si fornisce di seguito una check-list di autocontrollo (prospetti A e B) dello statuto sociale (valido per le sole associazioni sportive, non per le società di capitali e cooperative) affinché all'atto di iscrizione, e comunque prima della prossima (ri)affiliazione alla FSN/DSA/EPS di appartenenza, l'associazione interessata risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti.

A) Lo Statuto dell'associazione è conforme alle previsioni della L.289/02 Art.90, c.17 e c.18?

Check list di autocontrollo dello statuto	SI	NO	Azioni da intraprendere	Note
A) indicazione, nella denominazione dell'ente, della finalità sportiva dilettantistica.				
B) Scopo o oggetto sociale riferiti all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica.				
C) Attribuzione della legale rappresentanza dell'associazione.				
D) Esclusione di ogni scopo di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.				
E) Modalità organizzative rispettose del principio di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (anche desumibili dal contenuto dello Statuto nel suo insieme).				
E1) Previsione della elettività delle cariche sociali (con esclusione delle società sportive di capitali o cooperative per le quali si applicano comunque le norme del cod. civ.)				

F) Obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.				
G) Modalità di scioglimento dell'associazione				
H) Devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento della società o associazione sportiva, ai fini sportivi.				

B) L'associazione rispetta la L.289/02 Art.90, c.18 bis?

Check list di autocontrollo del divieto di doppi incarichi per gli amministratori dell'associazione	SI	NO	Azioni da intraprendere	Note
E' in vigore ed è fatto rispettare il divieto per i componenti l'organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche				

Si coglie l'occasione per precisare che il cambiamento di denominazione della associazione/società per gli adeguamenti richiesti (associazione /società "dilettantistica") implica la comunicazione della variazione ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria.